

COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI – ANNO 2020-.

L'anno **2020**, il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore 17,00, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Poerio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	QUALIFICA	PRESENTI SI/NO
1	Torchia Antonio	Sindaco	si
2	Mazza Tommaso	Vice Sindaco/Assessore	si
3	Marchio Stefano	Assessore	si
4	Rocca Luigi	Consigliere	si
5	Scarpino Luigi	"	si
6	Gualtieri Massino	"	si
7	Leone Fernando	"	NO
8	Folino Vincenzo	"	si
9	Ciaccio Severino	"	si
10	Gemelli Vincenzo	"	si
11	Cristiano Mario	"	Si

Presenti n. 10	Assenti n. 1
----------------	--------------

Partecipa alla seduta in qualità di Segretario Comunale, la Dott.ssa Elvira Tocci, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, TUEL, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

VERIFICATO CHE:

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO CHE:

- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO CHE:

- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO CHE

in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO:

- l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO CHE:

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO CHE:

- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, *ex-lege*, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO CHE:

- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO CHE:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO CHE:

- con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO CHE:

- ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO CHE:

- l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE:

- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO CHE:

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 31 (trentuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO CHE:

- per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

PRESO ATTO CHE:

- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE:

- in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, si dovrà fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO CHE:

- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO CHE:

- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO CHE:

- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO CHE:

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO CHE:

- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO CHE:

- la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO CHE:

- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO CHE:

- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO CHE:

- il metodo MTR prevede è il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTO CHE:

- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 Ottobre 2019;

DATO ATTO CHE:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Belcastro, non risulta operativamente adeguato per la verifica e la validazione del P.E.F. –TARI 2020, per cui, le relative funzioni sono di competenza dell'amministrazione comunale;
- pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;
- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *"Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;

- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”*;
- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A recante il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”*;
- la deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha introdotto semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente;
- la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

ATTESO CHE:

- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO CHE

- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE

- lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
 - a) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - b) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - c) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

RILEVATO CHE:

- d) ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 147/2013 *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*

- e) ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013 *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- f) l'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RILEVATA:

- g) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05/08/2014, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE:

- h) la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020, ha stabilito che:
 - a) il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - b) l'Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà svolge la validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
 - c) l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - d) l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario.

RILEVATO CHE:

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia legata al COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, all'articolo 107 comma 5, ha stabilito che : *"I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- ai sensi della norma richiamata al punto precedente, il Comune si è avvalso della facoltà di approvare entro il 31 dicembre 2020 il piano finanziario per l'anno 2020, avendo già approvato le tariffe TARI per il 2020 sulla base delle tariffe adottate nell'anno 2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2020;
- il comune, inoltre, si è avvalso della deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, sopra richiamata, rinviando l'approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020, al fine di individuare gli elementi di conguaglio e le voci relative ai costi riclassificati per l'anno 2020 che troveranno applicazione sui piani finanziari futuri e la conseguente rideterminazione tariffaria;

CONSIDERATO CHE:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia in

conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del *lockdown*;

- quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;
- Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

PRESO ATTO CHE:

il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Come dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli

utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

- il Comune di Belcastro ha inteso utilizzare la semplificazione procedurale prevista dall'articolo 1 della deliberazione ARERA 57/2020 secondo cui "Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli"
- il Comune di Belcastro ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, come risulta dal report di validazione attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di Belcastro, da cui risulta che sono stati verificati:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
- che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Belcastro, determinate in base alle¹ istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 341,80², moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 560,00 determina un fabbisogno standard finale pari a € 191.693,44;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici ed il Piano finanziario e i relativi allegati

¹ <https://www.geropa.it/2020/02/simulatore-gratuito-2020-fabbisogni-standard-tari/>

² Inserire quantità precisa di dati quella indicata è la risultante dalla tabella dei fabbisogni standard

e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, è stato validato da soggetto dotato di adeguati profili di terzietà;

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l'esercizio 2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

PRESO ATTO:

dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,30;
- $B(1 + \omega_a)$: : fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,33;

- **rateizzazione (r):** numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 1;
- **(X_a):** coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,00%;
- **(QL_a):** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR, per un valore pari a 0,00%;
- **(PG_a):** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR, per un valore pari a 0,00%;
- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ (Vedi art. 16 MTR), dove:
 - $\gamma1_{\alpha}$ Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, per un valore pari a - 0,25 ;
 - $\gamma2_{\alpha}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, per un valore pari a -0,20;
 - $\gamma3_{\alpha}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, per un valore pari a -0,05 .

Ritenuto di provvedere in merito:

Con seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

Presenti n. 10 -Votanti n. 10 -Favorevoli n. 10 -Astenuiti n. 0; Voti contrari (0);

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani l'anno 2020 e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:

- a. Relazione di accompagnamento al PEF 2020
- b. Dichiarazione di veridicità dei dati del Comune
- c. Relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario
- d. PEF 2020 (Rif. Appendice 1 al MTR);

3) di approvare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici derivanti dal Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 170.408,00 così ripartiti:


- a. COSTI FISSI € 85.993,00
- b. COSTI VARIABILI € 84.415,00

Inoltre è stato considerato un entrata art. 1.4 che sarà detratta dalla tariffa totale pari ad euro 408,00 come indicato nel modello MTR Appendice 1 alla riga 48.

4) di demandare al responsabile del settore il compito di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

5) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

6) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	4
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	4
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	4
3.1.3	Fonti di finanziamento	4
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	4
3.2.1	Dati di conto economico	5
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	5
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	5
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	5
4.1	Attività di validazione svolta	5
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.3	Costi operativi incentivanti	6
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	6
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	6
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	6

2 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

3 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

3.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune di Belcastro – in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dall'Amministrazione Comunale ed è gestita tramite servizio esternalizzato.

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Belcastro per la fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti, prevede le seguenti attività:

- spazzamento;
- raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati;
- raccolta differenziata.

Spazzamento strade e piazze pubbliche

Il servizio di spazzamento delle strade e delle piazze pubbliche viene espletato dal personale del Gestore e prevede le seguenti attività:

- spazzamento manuale della viabilità e delle aree pubbliche;

Il servizio di spazzamento stradale viene articolato su 5/7 alla settimana secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale

Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene, l'ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico.

In occasione di ricorrenze e manifestazioni d'importanza particolare, rientranti nel calendario ufficiale delle festività comunali e nazionali e per quelle patrocinata o autorizzate dal Comune su aree pubbliche o di uso pubblico che si ripetono annualmente, viene previsto un potenziamento del servizio di raccolta e dello spazzamento

La raccolta dei rifiuti

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Belcastro sono differenziate in base alla tipologia di materiale.

Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, comprensivo di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è organizzato mediante:

- sistema di raccolta "porta a porta" ovvero, con modalità domiciliare,

Sono previste le seguenti attività di raccolta rifiuti:

- domiciliare di multi materiale leggero (plastica/ lattine in metallo e banda stagnata)
- domiciliare di carta e cartone
- domiciliare di vetro
- domiciliare della frazione organica
- domiciliare della frazione sfalci e potature
- domiciliare del rifiuto secco non riciclabile
- su prenotazione rifiuti ingombranti e RAEE
- raccolta indumenti usati con installazione di appositi contenitori stradali
- raccolta degli oli esausti vegetali con installazione di appositi contenitori stradali
- pile e farmaci scaduti in appositi contenitori stradali.

3.2 Altre informazioni rilevanti ai calcoli effettuati

Il Piano Finanziario (Allegato2) 2020 del Comune di Belcastro è stato calcolato tenendo conto che verrà attivata la procedura di inerzia del gestore, in quanto il gestore non ha fornito i dati contabili. In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione. Nel caso del Comune di Belcastro il piano finanziario 2020 è stato redatto prendendo in considerazione i dati 2018 a consuntivo. Nel caso di inerzia del gestore il limite di crescita sarà uguale al previsionale dell'anno precedente in quanto sono esclusi incrementi dei corrispettivi. Nel caso del Comune di Belcastro, avendo un pef previsionale dell'anno precedente pari ad euro 170.408,28 il limite di crescita annuale sarà uguale ad euro 170.408,28. La tariffa complessiva inserendo tutti gli elementi conoscitivi a disposizione è pari ad euro 205.795,00 superando quindi di 32.490,00 il limite consentito. La tariffa riconosciuta finale sarà uguale ad euro 170.408,28.

4 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione.

4.1 Dati tecnici e patrimoniali

4.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il Comune di Belcastro conta alla data del 31.12.2018 circa 1.302 abitanti

Estensione (Centro capoluogo, frazioni e zone rurali) Kmq	Popolazione residente Abitanti	Densità per kmq	Utenze Domestiche + pertinenze	Utenze non domestiche
25,9	1.302	2881	713	65

4.1.2 Dati tecnici e di qualità

Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziate registrate nell'anno 2018.

I dati in possesso del Servizio Ecologia dell'Ente, riportati nel MUD, riportano il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenziati e non) effettuate dal Comune di Belcastro relative all'anno 2018

I risultati complessivi relativi all'anno 2018 evidenziano:

- una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al 45,40%
- una raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati pari al 54,60%

4.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio è finanziato dal gettito TARI che presenta un sufficiente grado di riscossione che si colloca intorno all' 60%, dal trasferimento erariale della tassa rifiuti delle scuole e dall'attività di accertamento che consente anche di accrescere la base imponibile. Ulteriori fonti di entrata possono essere costituiti dal finanziamento di progetti specifici normalmente volti all'incentivazione della riduzione della plastica e alla raccolta differenziata.

4.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $a-2$ come illustrato nei paragrafi seguenti.

4.2.1 *Dati di conto economico*

Con riferimento a ciascun anno a , le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno $a-2$ ¹. A tal fine sarà necessario, indicare:

- il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
- il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
- il dettaglio $CO_{AL,a}$ oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

4.2.2 *Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia*

Dovranno essere dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

4.2.3 *Dati relativi ai costi di capitale*

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni *driver*, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti.

Il gestore fornirà le migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria.

5 **Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

5.1 **Attività di validazione svolta**

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

5.2 **Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

¹ I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno $a-2$ dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento.

Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore). Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

5.3 Costi operativi incentivanti

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

5.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.

5.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

5.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

5.7 Scelta degli ulteriori parametri

In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF


IL/LA SOTTOSCRITTO/A TORCHIA ANTONIO
NATO/A A BELEASTRO
IL 24-06-1973
RESIDENTE IN BELEASTRO
VIA CARIA n 70
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COMUNE DI BELEASTRO
AVENTE SEDE LEGALE IN BELEASTRO VIA P. SAN TOMMASO D'AQUINO
CODICE FISCALE / PARTITA IVA 00297890290
TELEFAX _____ TELEFONO 0961-932090
INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 16-12-2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 16-12-2020



RELAZIONE DI VALIDAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, in rappresentanza del Comune di Belcastro.

Premesso che, l'ambito territoriale ottimale A.T.O. Catanzaro, cui appartiene il Comune di Belcastro, non risulta operativamente adeguato per la verifica e la validazione del P.E.F. TARI 2020, per cui, le relative funzioni sono di competenza dell'amministrazione Comunale;

Premesso che, l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del Servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità,

procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 «Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

L'art. 107 del DL 18/2020, in sede di conversione in Legge, ha modificato la scadenza di cui sopra, stabilendo che le tariffe della Tari tributo e Tari corrispettivo possano essere approvate entro il 31 luglio 2020.

Il comma 5 dello medesimo DL, consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020. La norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di congruare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021.

Considerato in particolare che: l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che 6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono

attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore;

Spetta all'Ente territorialmente competente Comune di Belcastro, anche l'attività di verifica e validazione dei dati;

Tutto ciò premesso in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi, anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Visto lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;

Preso atto, della relazione di veridicità rilasciata e delle verifiche fatte.

Considerato che la presente struttura organizzativa, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti gli Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

Valida

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normativi vigenti, l'allegato piano economico e finanziario predisposto dal Comune di Belcastro attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Amelia Brescia



Allegati: PEF, relazione di accompagnamento, relazione veridicità dei dati

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	0	10.201	10.201
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	0	55.777	55.777
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	0	0	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	0	26.699	26.699
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	0	0	0
Fattore di Sharing - b	E	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	0	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	0	0	0
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR _{CONAI}	E	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	0,50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	9.268	9.268
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0	101.945	101.945
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	0	9.755	9.755
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	0	0
Costi generali di gestione - CGG	G	0	34.759	34.759
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	-372	-372
Altri costi - COal	G	0	27.304	27.304
Costi comuni - CC	C	0	61.690	61.690
Ammortamenti - Amm	G	0	0	0
Accantonamenti - Acc	G	0	24.156	24.156
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per credit	G	0	24.156	24.156
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamenti	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	0	1.105	1.105
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	0	25.261	25.261
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	0,50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	7.144	7.144
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	0	103.850	103.850
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E	0	0	0
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	0	205.795	205.795
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			408
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo	0	0	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo	0	0	-
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	0	101.945	101.945
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo	0	0	-
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	0	103.850	103.850
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_v)	C	0	205.795	205.795
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _v				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _v	facoltativo			
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v al netto della componente di rinvio RCND_v				205.795
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q _{o-2}	G			464,82
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			381,64
fabbisogno standard €/cent/kg	E			341,80
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y ₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	0,5000	0,5000	0,5000
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,5000	0,5000	0,5000
Verifica del limite di crescita				
(P) _g	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X _g	E			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _g	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _g	E			0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C			1,7%
$(1+\rho)$	C			1,017
ΣT_a	C			205.795
ΣTV_{a-1}	E			95.191
ΣTF_{a-1}	E			75.217
ΣT_{a-1}	C			170.408
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,21
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			173.305
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			32.490
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV _a	E			
riclassifica TF _a	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			

IL PRESIDENTE
F.to (Antonio TORCHIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ss Elvira TOCCI)

Prot. n. _____

Li _____

Della sujestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale li _____

Timbro

F.to

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Elvira TOCCI)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dalal
.....
senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale Li

Timbro

F.to

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa. Elvira TOCCI)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Timbro

(Dott.ssa Elvira TOCCI)

